REGOLAMENTO
ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Approvato con delibera C.P. n. 45 del 14/04/2009

INDICE

TITOLO I – DELLE GENERALITA' pag. 2
ART. 1 – FONTI NORMATIVE pag. 2
ART. 2 – ATTIVITA' DI CONSULENZA pag. 2
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 2
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI pag. 3

TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE pag. 4
ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI pag. 4
ART. 6 – LOCALI DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA pag. 5
ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE pag. 5
ART. 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE pag. 6
ART. 9 – SEDI SECONDARIE pag. 6
ART. 10 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA pag. 7
ART. 11 – VARIAZIONI DELLA STRUTTURA AZIENDALE pag. 7
ART. 12 – DECESSO O INCAPACITA' FISICA DEL TITOLARE pag. 7
ART. 13 – ATTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE FAMILIARE E/O ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE pag. 8
ART. 14 – ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI pag. 8

TITOLO III – DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA pag. 9
ART. 15 – SOGGETTI pag. 9
ART. 16 – AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE pag. 9

TITOLO IV – DELLE AUTOSCUOLE pag. 10
ART. 17 – COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE pag. 10
ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI pag. 10

TITOLO V – DELLA GESTIONE DELLO STUDIO pag. 10
ART. 19 – TARIFFE pag. 10
ART. 20 – ORARI pag. 11
ART. 21 – REGISTRO-GIORNALE pag. 11
ART. 22 – RICEVUTA SOSTITUTIVA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O DELLA PATENTE pag. 11
ART. 23 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI pag. 12

TITOLO VI – DELLE VIGILANZA E DELLE SANZIONI pag. 12
ART. 24 – VIGILANZA pag. 12
ART. 25 – SANZIONI EX ART. 9 L. 264/91 pag. 13
ART. 26 – SANZIONI EX ART. 92 D.LGS. 285/92 pag. 13
ART. 27 – TIPOLOGIE DI ILLECITI SANZIONABILI pag. 14
ART. 28 – DIFFIDA pag. 15
ART. 29 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E SOSPENSIONE pag. 16
ART. 30 – NORMATIVA APPLICABILE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE pag. 17

TITOLO VII – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE pag. 17
ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE pag. 17

ALLEGATO:
Compiti ed adempimenti degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

TITOLO I
DELLE GENERALITA'

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate "Studi") sono attribuite alla Provincia.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alla Provincia.
3. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991 e dal presente Regolamento.
4. E' applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

ART. 2 - ATTIVITA' DI CONSULENZA

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito attività di consulenza, si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella Tabella A allegata alla L. 264/1991 e riportati nell'allegato del presente Regolamento, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 05.09.1991, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attività di consulenza, come definita dall'art. 2 del presente Regolamento, può essere esercitata previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 264/91:
   1) da imprese individuali;
   2) da società.
2. L'attività di consulenza può essere inoltre esercitata, previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 11/94:

1) da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobil Club istituiti successivamente alla data del 05 settembre 1991 a favore dell'Automobil Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta;
2) direttamente da Enti Pubblici non economici ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 4 gennaio 1994 n.11.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 11/94 l'attività di consulenza, può infine essere esercitata dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge 264/91e del presente Regolamento.
4. L'esercizio dell'attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione è considerato ad ogni effetto attività abusiva.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 08.08.1991 n. 264 le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di merci per conto di terzi svolte a titolo gratuito ed a esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore della legge 05.01.1996 n. 11, nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 06.06.1974 n. 298.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 13, D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 la legge 08.08.1991 n. 264 non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

ART. 4- PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce, sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 09.12.1992, che prevede un rapporto di n. 1 agenzia ogni 2.400 veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 264/91.
2. Il criterio di programmazione numerica dettato dal D.M. 09.12.1992 sopra richiamato, per effetto del disposto della Delibera G.P. n. 25 del 22.03.1994, non avendo a disposizione i dati relativi ai veicoli circolanti immatricolati per singolo comune, è stato interpretato utilizzando come base di calcolo il numero di abitanti. Tale rapporto è determinando in un'autorizzazione ogni 3.410 abitanti.
3. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dal sopra citato D.M. 09/12/92 si fissano, sentiti i Comuni, i seguenti criteri di programmazione:
   a) assicurare una distribuzione omogenea sul territorio provinciale, dopo aver individuato cinque bacini di utenza omogenei (Valdarno, Casentino, Valdichiana, Valtiberina e il Comune di Arezzo);
   b) riconoscere la disponibilità di almeno una autorizzazione per ogni comune aggregando quei comuni che non raggiungono la soglia per il rilascio di alcuna autorizzazione al comune limitrofo che funge da polo attrattore per l'utenza.
4. Ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, trattandosi di attività soggetta a contingentamento e a programmazione settoriale, l'atto di assenso della P.A. non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Pertanto è necessaria la presentazione di apposita istanza ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO II
DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla Provincia al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
   a) che sia cittadino italiano; cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea stabilito in Italia;
   b) che abbia raggiunto la maggiore età;
   c) che non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
   d) che non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
   e) che non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
   f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono;
   g) che sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 L. 264/91;
   h) che disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 09.11.1992.
2. Nel caso di società l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 devono essere posseduti:
   a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
   b) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
   c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto:
   a) per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
   b) per le società: da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

   Il responsabile professionale può rivestire tale funzione esclusivamente per un unico Studio.
4. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 deve essere posseduto:
   a) per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
   b) per le società: dalla società.
5. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge, il cui venir meno deve essere comunicato alla provincia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. La Provincia, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli periodici a campione sulle agenzie autorizzate.

ART. 6 - LOCALI DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 L. 11/94 nei locali, sede degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto riconosciuti idonei dalla Provincia sulla base dei criteri e delle modalità enunciate nel presente Regolamento, possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Ai sensi del D.M. 9.11.1992, art. 1 comma 2, i locali devono avere le seguenti caratteristiche:

a) un'altezza minima corrispondente a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati;

d) un ingresso autonomo da quello di ogni altra attività svolta nell'edificio in cui sono ubicati i locali.

3. Per locali degli studi di consulenza si intendono quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività (ufficio ed archivio); nel caso in cui nell'edificio in cui sono ubicati i locali dello studio di consulenza siano svolte altre attività, la separazione dagli altri locali dovrà essere effettuata con elementi rigidi inamovibili.
4. L'idoneità dei locali deve risultare da specifico parere favorevole dell'ASL.
5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi.
6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendono apportare ai locali. A lavori ultimati sono tenuti a presentare alla Provincia la documentazione prevista dalla vigente normativa.
7. Qualora lo studio di consulenza intenda trasferire l'attività in altra sede deve preventivamente chiedere specifica autorizzazione alla Provincia, che verificherà la disponibilità numerica ai sensi dell'art. 4 nonché la rispondenza dei locali alle disposizioni impartite dal presente articolo.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di consulenza, anche nell'ipotesi di trasferimento d'azienda di cui al successivo articolo 9, il titolare di impresa individuale ovvero il rappresentante legale di società devono presentare alla Provincia regolare istanza in bollo, sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) attestato di idoneità professionale, in copia conforme all'originale, dei soggetti individuati all'art. 5 comma 3;

b) dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 4;

c) copia conforme dell'atto costitutivo per le Società;

d) la documentazione in originale o copia autentica, attestante la disponibilità dei locali (atto di proprietà oppure fotocopia dell'atto preliminare di locazione oppure contratto di locazione o di sublocazione);

e) planimetria dei locali (in scala 1:100) a firma di un tecnico con l'indicazione della destinazione dei singoli locali, delle rispettive estensioni (superfici nette) e (eventuale) dei locali in comune con l'attività di autoscuola;
f) certificato di agibilità ovvero dichiarazione resa da un tecnico abilitato attestante la destinazione dei locali ad uso ufficio, e che la stessa non contrasta con la normativa edilizia ed urbanistica locale, né con la normativa in materia igienico-sanitaria;
g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
h) eventuale dichiarazione di avere svolto attività lavorativa presso uno Studio di Consulenza, precisandone il ruolo, ovvero di avere esercitato direttamente l'attività;
i) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
j) marca da bollo ordinaria da apporre nell'atto di autorizzazione.

3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando planimetria dei locali.

ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, viene rilasciata a tempo indeterminato con atto del Dirigente responsabile del Servizio interessato:
   a) per le imprese individuali: a favore del titolare;
   b) per le società: a favore della società;
   c) nei casi previsti dall'art. 1 comma 4 della legge 11/94: a favore dell'Ente Pubblico non economico ovvero a favore dell'Automobile Club in relazione agli Uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è revocata d'ufficio qualora:
   a) il titolare non inizi l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
   b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno consecutivo;
   c) vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge 264/91, indicati anche all'art. 5 del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.
3. L'autorizzazione dovrà essere affissa in modo leggibile all'interno dei locali dell'agenzia.

ART. 9 - SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 7, al Dirigente.
2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 4, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione.
3. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 6.

ART. 10 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. 11/94 nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91 in sostituzione di quella del dante causa.
2. Contestualmente alla revoca di quest'ultima, che deve essere espressamente richiesta dal dante causa, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 11 – VARIAZIONI DELLA STRUTTURA AZIENDALE

1. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è tenuta a comunicare formalmente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualunque variazione della struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione o denominazione sociale ecc…) producendo idonea documentazione.
2. Se l'autorizzazione è rilasciata a favore di società o di enti, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comporta la presa d'atto, previo accertamento dei prescritti requisiti.
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza sia esercitata da una società, in caso di recesso del socio o di sostituzione dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91 e all'art. 5 comma 1 lettera g) del presente Regolamento, la stessa deve darne comunicazione alla Provincia entro tre giorni dalla data di modifica dell'atto costitutivo o dalla data di deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. Se entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma 3, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 264/91 e dell'art. 25 comma 5 del presente Regolamento.

ART. 12 - DECESSO OD INCAPACITA' FISICA DEL TITOLARE

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 11/94, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita, previa istanza alla Provincia di cui al precedente articolo 7, provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L. 11/94, nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di capacità professionale, l'attività può essere proseguita, previa istanza di cui al precedente art. 7, provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli altri soci o amministratori. Entro tale periodo un altro socio od un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è a carattere provvisorio fino alla dimostrazione del possesso dell'attestato di idoneità professionale entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L. 11/94, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio previsto dalla vigente normativa, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della legge 264/91, producendo in sostituzione dello stesso, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale previsto dall'art. 10 comma 3 della legge 264/91.

ART. 13 - ATTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE FAMILIARE E/O ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

1. Ferma restando la responsabilità professionale prevista all'art. 4 dalla legge 264/91, l'impresa o la società che esercita l'attività prevista dalla suddetta legge può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di:
   a) personale dipendente (iscritto nel libro matricola dell'impresa o della società);
   b) collaboratori familiari (art. 230 bis del c.c.), limitatamente alle imprese individuali;
   c) associati in partecipazione (artt. 2549 e seguenti del c.c.).
2. Ogni variazione del personale di cui all'art. 4 comma 2 della legge 264/91 deve essere comunicata per iscritto alla Provincia entro il termine di giorni trenta dall'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro.
3. La Provincia provvederà a dare atto dell'avvenuta variazione dell'organico contestualmente procedendo all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, concernenti il possesso dei requisiti attinenti l'onorabilità.
4. Il titolare dell'autorizzazione risponde direttamente dell'attività svolta dai propri dipendenti e/o collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni ex art. 2049 c.c.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o dell'atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
6. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
7. Lo Studio può sostituire temporaneamente il responsabile professionale, con altro soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale, per un periodo non superiore a trenta giorni, per ferie o per altri motivi. In tal caso deve darne preventiva comunicazione al Dirigente indicando i motivi che hanno provocato la sostituzione, la durata della stessa e il nominativo del soggetto che assume la responsabilità professionale nel periodo di sostituzione. Alla comunicazione dovranno essere allegati l'attestato di idoneità professionale e copia di un documento di riconoscimento del sostituto, qualora non già depositati presso il competente Ufficio provinciale.
8. Per gravi e comprovati motivi, il Dirigente può autorizzare, stabilendone la durata, un periodo di sostituzione temporanea del responsabile professionale superiore a trenta giorni; in tal caso lo Studio deve presentare apposita istanza allegando la documentazione prevista per la sostituzione temporanea di cui al precedente comma 7.
9. La durata di cui al precedente comma non potrà essere superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito senza che il responsabile professionale sostituito rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 14 - ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per "Uffici Pubblici", nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art. 2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro

Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tribunale.

2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 2, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, se non per svolgere specifici incarichi sotto la direzione degli amministratori così come previsto dall'art. 2320 II comma del Codice Civile, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione, ai soggetti con contratto di lavoro di cui all'art. 14 comma 7 ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992.
3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltreché agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso.
4. E' altresì ammesso l'accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, alle condizioni e per le finalità previste dal medesimo comma.

TITOLO III
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 15 – SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club d'Italia – sede centrale – o dall'Automobile Club provinciale.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club provinciale.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

1. Per potere esercitare la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui agli articoli di cui al Titolo II.
2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club d'Italia o dall'Automobile Club provinciale; l'autorizzazione sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente.
3. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV
DELLE AUTOSCUOLE

ART. 17 – COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. La attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dagli articoli di cui al Titolo II del presente Regolamento.

ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:
   - accesso agli Uffici Pubblici;
   - orari di apertura;
   - tariffe;
   - registro-giornale;
   - ricevute;
   - sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO V
DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 19 - TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 264/91 le tariffe minime e massime, nonché quelle praticate dallo studio di consulenza, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza.
2. Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dell'agenzia, deve essere vidimato dalla Provincia che ne tratterrà agli atti una copia.
3. Lo studio di consulenza è tenuto ad applicare le tariffe stabilite contenute nel tariffario.
4. Eventuali variazioni del tariffario dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia per la vidimazione ed esposte accanto al tariffario vigente, in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza per almeno 15 giorni prima della loro applicazione. I 15 giorni decorrono dalla data di vidimazione. Sul tariffario esposto dovrà inoltre essere indicata la data di entrata in vigore.

ART. 20 - ORARI

1. Le agenzie di consulenza automobilistica, sono tenute a comunicare alla Provincia gli orari di apertura degli uffici nonché ogni eventuale variazione degli stessi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Gli studi di consulenza, al fine di garantire un efficiente servizio al pubblico e l'attività di controllo degli organi ispettivi sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli orari fissati.
3. L'eventuale sospensione dell'attività, per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare, deve essere preventivamente comunicato alla Provincia.

ART. 21 - REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa o, nel caso di società, gli amministratori, redigono il registro giornale previsto dall'art. 6 della legge 264/91, contenente i seguenti elementi:
   a) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
   b) identificazione del committente. Nell'ipotesi che questi sia un particolare operatore economico (concessionario, autosalone, rivenditore, ecc…) dovrà essere indicato anche il nominativo della persona fisica o giuridica in nome e per conto della quale l'incarico viene conferito;
   c) natura dell'incarico. Quando la procedura prevede codificazioni al registro deve essere allegata idonea legenda;
   d) adempimenti richiesti dalla natura dell'incarico (Autorità ed Uffici interessati);
   e) identificazione del veicolo (numero di targa e/o telaio ed eventualmente il tipo) o della patente (data di rilascio, numero);
   f) data di rilascio della ricevuta prevista dall'art. 7 della legge 264/91. La data in cui viene rilasciata la ricevuta deve corrispondere alla data di conferimento dell'incarico.
2. Le singole operazioni devono essere trascritte quotidianamente sul registro in ordine cronologico progressivo per anno solare. Non sono ammessi spazi in bianco.
3. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità.
4. Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti in rosso facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione, non sono pertanto ammessi abrasioni o cancellazioni con correttori o altro.
5. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.
6. E' consentito l'utilizzo di sistemi informatici che garantiscano criteri di regolarità e correttezza. La stampa del registro dovrà essere fatta giornalmente o comunque ogni qualvolta venga richiesta dagli incaricati al servizio di vigilanza.

ART. 22 - RICEVUTA SOSTITUTIVA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O DELLA PATENTE

1. Lo studio di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esso consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato la ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91, la cui validità massima è di giorni trenta dalla data di rilascio che deve corrispondere sia al giorno di annotazione sul registro giornale sia alla data di conferimento dell'incarico, così come precisato al comma 1. lettera f) del precedente articolo.
2. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 dell'art. 92 del Codice della Strada.

3. La ricevuta di cui al comma 1 deve essere rilasciata su modulo conforme al modello approvato con D.M. 08.02.1992 ed esclusivamente in sostituzione di patente di guida in corso di validità o di carta di circolazione del veicolo in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio ovvero da persona all'uopo autorizzata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta esercente la consulenza automobilistica.
4. In caso di rilascio di ricevuta in sostituzione della patente di guida o della carta di circolazione del veicolo non valide ai sensi del comma 3 del presente articolo, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92;
5. Nell'ipotesi in cui, decorsi i trenta giorni di validità previsti dalla vigente normativa, venga rilasciata una seconda ricevuta sostitutiva, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92.

ART. 23 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.
2. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno per cinque anni. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.

TITOLO VI
DELLA VIGILANZA EDELLE SANZIONI

ART.24 –VIGILANZA

1. Ai fini della verifica delle norme che regolano la materia, i controlli, oltre che dalla Provincia e dai Comuni, possono essere effettuati da tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.).
2. La disciplina del presente titolo è finalizzata ad orientare l'attività di vigilanza e sanzionatoria della Provincia in conformità ai principi e ambiti applicativi della normativa vigente.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
   a) personale del Servizio competente abilitato e munito di apposito tesserino di riconoscimento firmato dal Presidente della Provincia;
   b) Vigili Provinciali.
4. La vigilanza si esplica mediante l'esercizio di tutte le facoltà attribuite agli addetti alla vigilanza secondo quanto disposto dalla vigente normativa e precisamente:
   a) assumere informazioni;
   b) compiere rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica (copie di documenti, ecc.);
   c) accedere nei locali in cui ha sede l'impresa e nelle loro pertinenze; l'accesso può essere effettuato nelle ore di apertura dell'esercizio e può comprendere solo luoghi diversi dalla privata dimora;
   d) prendere visione del registro-giornale e verificare la corretta trattazione delle pratiche relative agli incarichi affidati all'impresa stessa;

e) prendere visione delle singole pratiche e dei documenti consegnati all'agenzia.

5. Il controllo non è sottoposto a prescrizioni formali e di norma si conclude con una relazione sommaria del sopralluogo effettuato a cui farà seguito, nell'ipotesi in cui venissero rilevate irregolarità, una formale e dettagliata contestazione nei modi e termini di legge.
6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. Le sanzioni previste agli articoli 25 e seguenti sono condizionate al permanere del quadro normativo vigente e saranno disapplicate in caso di modifica dello stesso.
8. E' facoltà del dirigente valutare se l'illecito sanzionabile, per particolari condizioni e circostanze, sia da ascrivere ad un diverso gruppo, rispetto a quanto di norma previsto all'art. 27 del presente Regolamento.
9. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti intendono individuare i criteri applicativi di un regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

ART. 25 – SANZIONI EX ART. 9 L. 264/91

1. L'art. 9 della L. 08/08/1991 n. 264 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:
   a) diffida;
   b) sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione;
   c) sanzione amministrativa pecuniaria e revoca dell'autorizzazione;
   d) revoca dell'autorizzazione;
   e) sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Si applica la **diffida** in caso di accertata irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91.
3. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 516,00 a € 2.582,00 contestualmente alla **sospensione dell'autorizzazione** da uno a sei mesi ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.
4. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 1.032,00 a € 5.164,00 contestualmente alla **revoca dell'autorizzazione** quando siano accertati gravi abusi.
5. Si applica la **revoca dell'autorizzazione** quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 2.582,00 a € 10.329,00 nei confronti di chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
7. Ai sensi del comma 3 del presente articolo si hanno **irregolarità persistenti** quando è accertato che la cattiva gestione si è protratta per almeno un triennio e si è concretizzata in irregolarità diverse fra loro; si hanno **irregolarità ripetute** quando la stessa violazione è ripetuta nel corso di tre anni.
8. Ai sensi del comma 4 del presente articolo per **gravi abusi** si intendono tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico del cliente.

ART. 26 – SANZIONI EX ART. 92 D.LGS. 285/92

1. L'art. 92 D.Lgs. 285/92 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:
   a) sanzione amministrativa pecuniaria;

b) sospensione.

2. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 370,00 ad euro 1.485,00 e la sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della L. 8 agosto 1991 n. 264 in caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91.
3. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00 alle imprese di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 comma 1 del Codice della Strada entro il termine di giorni trenta dalla data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della 264/91.
4. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00.

ART. 27 - TIPOLOGIE DI ILLECITI SANZIONABILI

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 del presente regolamento sono di seguito individuate le condotte che danno luogo a irregolarità sanzionabili classificate in tre categorie in relazione alla loro gravità:
   1) **irregolarità lievi**:
      a) omissioni od errori nella trattazione delle pratiche relative ad incarichi affidati all'impresa ovverosia tutti quei comportamenti che, pur non violando uno specifico precetto od una prescrizione particolare, mostrano una ridotta professionalità del titolare dell'impresa di consulenza;
      b) inosservanza degli orari di apertura e chiusura al pubblico dichiarati formalmente alla Provincia;
      c) mancata comunicazione scritta alla Provincia entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto delle variazioni apportate agli orari di apertura al pubblico;
      d) mancata comunicazione scritta, entro il termine di giorni trenta dal verificarsi dell'evento, riguardante la situazione dell'organico del personale dipendente o collaboratore familiare;
      e) omessa preventiva comunicazione di eventuali modifiche da apportare ai locali e/o mancata presentazione della documentazione relativa a termine lavori;
      f) omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza;
      g) mancata comunicazione scritta alla Provincia entro il termine di trenta giorni di ubicazione dell'archivio o del domicilio fiscale se diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività (art. 23 comma 1);
   2) **irregolarità medie**:
      a) omessa comunicazione formale e documentata di variazioni della struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc…) entro il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento;
      b) mancata richiesta di revoca e di contestuale rilascio di nuova autorizzazione in caso di trasferimento del complesso aziendale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
      c) mancata richiesta di autorizzazione al proseguimento dell'attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica del titolare, del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
      d) cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale;
      e) errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91 nel registro giornale di cui all'art. 6 della stessa legge;
      f) mancata annotazione dell'incarico nel registro giornale ovvero annotazione tardiva;
      g) mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia;

h) inosservanza delle tariffe depositate e vidimate;
i) variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia;
j) mancata affissione o affissione in modo non visibile e/o non leggibile delle tariffe nei locali dello studio di consulenza;
k) mancata esposizione delle variazioni tariffarie di cui all'art. 19 comma 4 del presente Regolamento;
l) svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa e con essa contrastanti;
m) trasferimento dell'attività in nuovi locali senza preventiva autorizzazione della Provincia;
n) utilizzo di locali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione;
o) sospensioni dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare senza preventiva comunicazione alla Provincia;
p) omessa iscrizione entro i termini di legge al registro delle imprese da parte delle ditte individuali non esercenti altre attività al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia;
q) violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 comma 1 e 2 del presente Regolamento;
r) inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dal competente Servizio della Provincia in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
s) mancata esibizione, entro il termine di trenta giorni, di copia di documentazione, in formato cartaceo o su supporto informatico, afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza (art. 23 comma 2).

3) **irregolarità gravi**:
a) inosservanza del divieto di rilascio, al di fuori dei locali dello studio di consulenza automobilistico autorizzato, di una o più ricevute in bianco ex art. 7 L. 264/91: tale violazione comporterà una sanzione particolarmente rilevante nei confronti dell'agenzia e l'applicazione dell'articolo 9 comma 4 della Legge 08.08.1991 n. 264 nei confronti del concessionario, autosalone o rivenditore;
b) mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegni all'agenzia l'originale della patente o della carta di circolazione in corso di validità ai sensi dell'art. 22 comma 3 del presente Regolamento;
c) mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91 ed all'art. 21 del presente Regolamento.

2. La Provincia si riserva la facoltà di impartire, attraverso propri atti ufficiali, disposizioni in materia di consulenza automobilistica tese a garantire un regolare esercizio dell'attività. Con gli stessi atti sarà determinata la gravità delle eventuali violazioni commesse, ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del successivo art. 22.

ART. 28 - DIFFIDA

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, primo periodo, L. 264/91, l'accertamento di irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91, comporta l'applicazione della diffida.

2. In tali ipotesi si applica la seguente procedura prevista dalla legge 241/90:
   a) accertamento della violazione;
   b) comunicazione di avvio del procedimento ed attribuzione di un termine di giorni 30 dal ricevimento della stessa, per presentare eventuali memorie scritte;
   c) valutazione degli scritti difensivi da parte del dirigente;
   d) entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione degli scritti difensivi: archiviazione in caso di accoglimento, diffida in caso di non accoglimento;
   e) possibilità di impugnazione con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, oppure con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di diffida.
3. L'atto di diffida viene emanato anche con riferimento a più irregolarità purché le stesse vengano accertate contestualmente a seguito del medesimo controllo.

ART. 29 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E SOSPENSIONE

1. In riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente Regolamento, sono individuati nel presente articolo i criteri attuativi del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Qualora **nel corso dell'ultimo triennio** siano state accertate irregolarità persistenti e/o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 2.582,00 e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 24 si assume di norma la seguente gradualità nell'applicazione delle sanzioni conseguenti la violazione del presente Regolamento:
   a) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi uno*** qualora dopo la terza diffida e a seguito del quarto accertamento, le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** siano comprese tra quelle di cui al comma 1 punto 1) dell'art. 27 del presente Regolamento, classificate come irregolarità lievi;
   b) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi due*** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** ne sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 1 punto 2) dell'art. 27 del presente Regolamento, classificate come irregolarità medie;
   c) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi tre*** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** ne sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 27 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi;
   d) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi quattro*** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio**, siano state contemporaneamente accertate, nel corso di un medesimo contesto ispettivo, una delle violazioni di cui al comma 1 punto 2) e una delle violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 27 del presente Regolamento classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
   e) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi cinque*** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio** e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate due delle violazioni di cui al comma 1 punto 2) e una delle violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 27 del presente Regolamento, classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
   f) l'autorizzazione è sospesa per ***mesi sei*** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio** e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate tutte le violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 27 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi.

4. In tutti i suddetti casi si applica la seguente procedura prevista dalla legge 689/81:
   a) accertamento della violazione;
   b) contestazione immediata o, in alternativa, notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento;
   c) pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura pari ad un terzo del massimo o doppio del minimo dell'importo edittale entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
   d) in alternativa alla lettera c), presentazione degli scritti difensivi ed eventuale richiesta di audizione da presentarsi al Dirigente del Servizio competente entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
   e) valutazione delle difese di cui alla lettera d); in caso di accoglimento ordinanza motivata di archiviazione; in caso di rigetto, motivata ordinanza-ingiunzione di applicazione della sanzione;
   f) possibilità di opposizione all'ordinanza-ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 30 – NORMATIVA APPLICABILE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nei casi in cui i procedimenti sanzionatori prevedano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma si applica la procedura contemplata dalla L. 689/81 di cui all'art. 30 comma 4 del presente Regolamento.
2. Nei casi in cui il procedimento si concluda con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza si applica la procedura prevista dalla L. 241/90 di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
3. Colui al quale è stata revocata l'autorizzazione non può presentare istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione se non decorso un anno dal provvedimento di revoca.

TITOLO VII
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
3. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli studi di consulenza automobilistica già autorizzati dovranno adeguarsi alle disposizioni e agli adempimenti previsti dallo stesso.

ALLEGATO: COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA

1. Tabella A (art. 1 legge 264/91)

1) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 06.06.1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Consulenza, assistenza ed adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
4) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al D.L.L. 18.05.1945 n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
5) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
6) Consulenza, assistenza ed adempimenti compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. Tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870

1) Esami per conducenti di veicoli a motore.
2) Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli od ai conducenti.
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
5) Omologazione di veicoli: approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato.
6) Omologazioni parziali: approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti.
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti ed imbarcazioni in costruzione.
9) Omologazione ed approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini.

10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati.
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.
12) Verifica di motori per motoscafi ed imbarcazioni.
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi relativi alla navigazione.
14) Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri nautici e nelle matricole.
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanenti".
16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo.
17) Rilascio e rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

3. Allegato 3 al D.L.L. 18.06.1945 n. 399

1) Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati) nel P.R.A.
2) Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel P.R.A. in seguito a trasferimento da un'altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione.
3) Annotazione di trasferimento di proprietà.
4) Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario.
5) Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto.
6) Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovo o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo dei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita.
7) Ispezioni del P.R.A.
8) Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo.